

Regole per il calcolo della Tariffa TARI

La TARI è una tassa dovuta annualmente in cambio del servizio che il Comune svolge per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del territorio comunale, nonché per lo spazzamento delle strade; è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualunque titolo, locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.

Nel caso di inizio o variazione dell'occupazione o detenzione di locali o aree sottoposti a tassazione, i contribuenti hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio tributi apposite denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo mediante la compilazione dei moduli disponibili nella sezione trasparenza.

La tassa è dovuta dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso fino alla data di cessazione, a condizione che il contribuente presenti dichiarazione di cessazione.

Il tributo riguarda:

Tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale ed accessoria (cantine, solai, garage, tettoie e simili, ecc...), stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'interno, a qualunque uso adibite (utenze domestiche dotate di servizi di rete - utenze non domestiche per le quali sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività), anche se non utilizzate; le aree scoperte operative utilizzate dalle utenze non domestiche.

Sono escluse dalla tassazione:

le parti comuni del condominio, coperte o scoperte, che non sono occupate o detenute in via esclusiva;

le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

Non sono soggetti al tributo:

spazi ad uso domestico privi di tutte le utenze di rete (Elettrica, Idrica);

locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione (limitatamente al periodo di validità del titolo abilitativo edilizio);

Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensore, serbatoi, silos, cisterne e simili);

Superfici ove si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, a condizione che il produttore ne documenti il corretto trattamento

La tassa, composta da una parte fissa e una variabile (così come previsto dal DPR n. 58/99), viene determinata in base ad una tariffa fissa e ad una tariffa variabile deliberata annualmente dal Consiglio Comunale sulla base del PEF – Piano Economico Finanziario), che viene moltiplicata per la superficie calpestabile dichiarata dal contribuente, desunta dalle planimetrie catastali o accertata d'ufficio.

Le tariffe sono differenziate fra le utenze domestiche (per le quali si tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare) e quelle non domestiche (che raggruppano le attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento al codice ATECO).

Annualmente, nell'avviso di pagamento, viene addebitato anche il TEFA –Tributo Provinciale Per L'esercizio Delle Funzioni Di Tutela, Protezione E Igiene Dell'ambiente, di competenza della città Metropolitana di Milano, nella misura del 5% della TARI.

Formula per il calcolo del tributo domestico:

La **quota fissa** della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell'immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune di residenza in base al numero di persone che occupano l'immobile) secondo la formula:
 $QUOTA\ FISSA = METRI\ QUADRATI \times TARIFFA\ FISSA.$

La **quota variabile** della TARI è, invece, determinata dal Comune in base al numero di persone che occupano l'immobile.

Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell'imponibile.

Formula per il calcolo del tributo non domestico:

La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell'immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune di residenza in base alla relativa categoria di appartenenza) secondo la seguente formula:
 $METRI\ QUADRATI \times TARIFFA\ FISSA.$

La quota variabile della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell'immobile per la relativa tariffa variabile (determinata dal Comune di residenza in base alla

propria categoria di appartenenza) secondo la seguente formula:
METRI QUADRATI X TARIFFA VARIABILE.

Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell'imponibile.

Annualmente viene redatto il PEF – Piano Economico Finanziario che elabora i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio suddividendoli fra le componenti fisse e quelle variabili nel modo seguente:

COMPONENTI FISSE DEL COSTO

riferite a:

- Attività di spazzamento e lavaggio
- Attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti
- Attività generali
- Crediti inesigibili
- Uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito, immobilizzazioni).

COMPONENTI VARIABILI DEL COSTO

riferite a:

- Attività trattamento, smaltimento e recupero
- Attività di raccolta e trasporto
- Detratta la quota di ricavi dalla vendita di rifiuti da imballaggio
- Detratta la quota MIUR

Il costo complessivo del servizio derivante dal PEF viene quindi ripartito fra il numero degli utenti inseriti nelle liste dei contribuenti, suddivisi fra utenze domestiche (in base al numero dei componenti il nucleo familiare a alla superficie delle abitazioni) e non domestiche (in base alla tipologia delle attività esercitate e alle superfici dei locali commerciali, artigianali, degli uffici e dei depositi) mediante gli algoritmi previsti dal DPR 158/99, generando le tariffe fisse e quelle variabili.

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE da Regolamento TARI vigente

Componenti del nucleo familiare non dimoranti abitualmente

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, dietro presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi: soggetto che svolge attività di volontariato o di lavoro all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno;

Ricovero in strutture socio-sanitarie

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o istituti sanitari e non locate il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

Famiglie numerose

Per le utenze domestiche relative a nuclei familiari da 7 componenti in su, la parte variabile della tariffa è parificata a quella dei nuclei familiari di 6 componenti.

Uso saltuario

Abitazioni e relative pertinenze tenute ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, pur in presenza di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: riduzione del 15% nella parte fissa/nella parte variabile.

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE da Regolamento TARI vigente

Uso saltuario

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per periodi non superiori a 180 giorni nell'anno solare: riduzione del 25% nella parte fissa/nella parte variabile.

Riduzioni per il recupero

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando apposite modulo, entro il 30/06 di ogni anno con effetti a decorrere dal 1 Gennaio 2022 consegnando la relativa documentazione.